

**CONVENZIONE FRA "ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)" E "FEDIMPRESE", PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI SU PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 23 OCTIES DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972, N. 485.**

L'anno 2014, il giorno 16 del mese di luglio, in Roma,

TRA

- Dott. VITTORIO GUERRIERO CONTI, nato a Lovere (BG) il 25 ottobre 1942, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, nella sua qualità di Commissario Straordinario dello "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)" - Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 - in virtù del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2014 e, come tale, suo legale Rappresentante pro-tempore a norma dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

- Sig. SALVATORE LONGO, r

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza della "FedImprese", con sede in Guagnano (LE), Via Sindaco Memmo n. 8, codice fiscale 80010190751, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto associativo e del verbale della Giunta Esecutiva in data 3 gennaio 2012 n. 1;

(in appresso anche più brevemente FEDIMPRESE);

VISTI

- l'articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, comma 1°, con il quale si riconosce ai titolari di trattamenti pensionistici erogati dall'INPS il diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL,



attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione;

- l'articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, comma 2°, in ossequio al quale le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta dei contributi sindacali versati dagli associati alle organizzazioni sindacali cui aderiscono sono stabilite mediante apposito accordo tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'INPS;
- l'articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n.364 con il quale vengono estese ai dipendenti pubblici titolari di pensione diretta, indiretta e di reversibilità, le disposizioni di cui al citato articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485;
- il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota n.0020012 del 24/09/2013, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- la determinazione del Commissario straordinario dell'INPS n. 87 del 6 giugno 2014;



#### CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,
- che l'attività di convenzionamento dell'INPS ai fini della riscossione dei contributi sindacali e associativi sulle prestazioni erogate dall'Istituto avviene previa apposita autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1  
Oggetto

Al sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485, l'Organizzazione affida all'INPS la riscossione dei contributi sindacali che i propri associati possono versare, tramite l'Istituto, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.



Ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485 e per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art.11 della legge 31 luglio 1975, n.364, tale servizio di riscossione dei contributi sindacali è esteso ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

#### Art.2

##### *Modalità di riscossione*

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente art.1, sarà effettuata dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di pensione.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti pensionati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'Organizzazione destinataria della suddetta quota.

#### Art.3

##### *Determinazione della quota del contributo associativo*

La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste ai commi precedenti.

La misura del contributo sindacale deve essere esplicitamente indicata nell'atto di delega.



*[Handwritten signature]*

#### Art.4

##### *Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa*

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'art.1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione di apposita delega all'INPS. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L'Organizzazione che acquisisce la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. Questa conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L'invio dei dati della delega all'INPS avviene in questo caso nella stessa modalità d'invio della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'invio dei dati della delega all'INPS da parte dell'Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall'Istituto. L'Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l'originale firmato.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa ovvero, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

E' ammessa un'unica delega su singola prestazione.



#### Art.5

##### *Revoca della delega alla riscossione della quota associativa*

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione conseguentemente, ogni eventuale

comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'Organizzazione competente.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; in tal caso l'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda ed alla comunicazione all'Organizzazione competente.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le Organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'Organizzazione che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega dovrà trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e dovrà conservare entrambi gli originali firmati, attenendosi alle modalità indicate all'Art. 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed all'Organizzazione revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.



#### Art.6

#### *Modalità di versamento delle quote associative*



L'INPS versa all'Organizzazione acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancario successivo. Per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici gli acconti sono corrisposti con valuta il giorno 16 dello stesso mese o il primo giorno bancario successivo.

Eventuali modifiche dei giorni di valuta saranno oggetto di apposita comunicazione telematica all'Organizzazione.

I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o per qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Organizzazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'Organizzazione risulti inferiore ad Euro 50, l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad euro 50.

Le rimesse monetarie all'Organizzazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione.



Art.7  
Costi



L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione. A tal fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, il costo del servizio.

Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche di cui alla presente convenzione sono stati stabiliti, con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

• Nuova delega su domanda di pensione	€ 0,04
• Nuova delega su pensione esistente	€ 0,74
• Revoca delega telematizzata	€ 0,74
• Variazione (revoca + acquisizione nuova delega)	€ 1,48
• Gestione delega	€ 0,04

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico dell'Organizzazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote sindacali viene trattenuto di norma sul versamento del mese di dicembre.

#### Art.8 Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.) e gli importi versati.

L'Organizzazione potrà consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

L'INPS consente all'Organizzazione di consultare i dati di seguito elencati:

- elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali verrà effettuata la trattenuta a favore dell'Organizzazione;
- elenco delle movimentazioni mensili relative all'Organizzazione, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su sede INPS;

La consultazione e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.



*[Firma manoscritta]*

Art.9  
*Clausola di salvaguardia*

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art.1 e l'Organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l'Organizzazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'Organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell'Organizzazione.

Art.10  
*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003,



*[Handwritten signature]*



n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

#### Art.11

##### *Entrata in vigore, durata e recesso*

La presente convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per ulteriori tre anni, su richiesta dell'Organizzazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) o, in alternativa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta la convenzione cessa di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) o, in alternativa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Organizzazione si impegna ad aggiornare, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto, le proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

#### Art.12

##### *Foro competente*

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.



Art.13  
*Rinvio alla normativa vigente*

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto:

*Roma, 16 luglio 2014*  
IL Commissario Straordinario  
dell'INPS  
Dott. Vittorio Guerriero Conti

Il Commissario Straordinario  
Dott. Vittorio Guerriero Conti



*Vittorio Guerriero Conti*

Il Rappresentante legale della  
Federazione del Commercio, Turismo,  
Servizi, Artigianato, Agricoltura, Terziario,  
Piccole e Medie Imprese (FEDIMPRESE)

*Salvatore Fucini*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie Imprese (FEDIMPRESE) dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: art.1 (*Oggetto*), art.4 (*Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa*), art.5 (*Revoca della delega alla riscossione della quota associativa*), art.6 (*Modalità di versamento delle quote associative*), art.7 (*Costi*), art.9 (*Clausola di salvaguardia*), art.10 (*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*), art.11 (*Entrata in vigore, durata e recesso*), art.12 (*Foro competente*).

IL Rappresentante legale della  
Federazione del Commercio, Turismo,  
Servizi, Artigianato, Agricoltura, Terziario,  
Piccole e Medie Imprese (FEDIMPRESE)

*Salvatore Fucini*

